



Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive
Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

UNIONE COMUNI ADIGE - GUA'	
23 GIU. 2010	
N° 2872	CAT.

Prot. n. 954-93374/2010

OGGETTO: *Interpello 954-570/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'
Codice Fiscale 91010090230 Partita IVA 03201680232
Istanza presentata il 16/09/2009
Documentazione integrativa presentata il 26/02/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DLgs n. 252 del 2005, è stato esposto il seguente www.poliziamunicipale.it

QUESITO

L'Unione Comuni Adige-Guà, nella persona del responsabile del settore economico - finanziario, rappresenta di aver istituito, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, un fondo per l'assistenza e previdenza del personale del Corpo di Polizia Locale. In riferimento agli iscritti a tale fondo, l'Ente interpellante chiede di sapere quale sia la disciplina fiscale applicabile:

- alle prestazioni che il fondo dovrà erogare agli iscritti per il raggiungimento dell'età

www.poliziamunicipale.it

Roma, 22 GIU. 2010

www.poliziamunicipale.it

UNIONE DEI COMUNI ADIGE
GUA'
VIA RINASCIMENTO 26
37044 COLOGNA VENETA (VR)

Direzione Regionale del Veneto
Palazzo Mandelli, Cannaregio 1753
Venezia

pensionabile o per cessazione del rapporto di lavoro;

- alle prestazioni che il fondo eroga a ciascun iscritto a titolo di assistenza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Ente interpellante ritiene che le prestazioni erogate dal fondo di previdenza e assistenza del personale del Corpo di Polizia Locale siano assoggettate alla disciplina della previdenza complementare contenuta nel decreto legislativo n. 124 del 1993.

Pertanto, le prestazioni previdenziali erogate agli iscritti, per pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro, sarebbero imponibili con l'applicazione dell'aliquota IRPEF determinata secondo le regole per la liquidazione del TFR, mentre le prestazioni erogate a titolo di assistenza dovrebbero essere assoggettate ad imposta con l'applicazione dell'aliquota IRPEF ordinaria riferita all'anno in cui la somma stessa viene corrisposta, salvo conguaglio.

www.poliziamunicipale.it

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Fondo per il finanziamento della previdenza e assistenza integrativa a favore del corpo di polizia locale dell'Unione dei comuni Adige-Guà (in seguito il Fondo), disciplinato da un apposito regolamento denominato "*Regolamento per il finanziamento del fondo assistenza e previdenza del personale di Polizia Locale*", è stato istituito in esecuzione dell'accordo collettivo.

Il Fondo, avente la natura giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, persegue lo scopo di finanziare con moderni indirizzi e in modo organico la previdenza e assistenza integrative a favore del personale.

www.poliziamunicipale.it

Dalle disposizioni regolamentari risulta che:

a) Per la parte previdenziale (artt. 2, 3, co.3, 10, 11, 12), il Fondo provvede alla stipula

di contratti singoli concernenti forme di pensione complementare ripartendo i proventi stanziati dall'ente in quote uguali per ciascun dipendente. La quota previdenziale è gestita con il sistema finanziario della capitalizzazione individuale che consiste nella creazione, per ogni lavoratore, di un contratto con una forma di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 (fondi pensione chiusi o negoziali; fondi pensione aperti; forme pensionistiche individuali) individuata con procedure a trattativa privata dal Consiglio di Amministrazione. Il lavoratore, nell'ambito del proprio contratto individuale di previdenza, potrà eventualmente effettuare versamenti volontari ai sensi del DPCM 20/12/1999 ed attivare l'opzione facoltativa per devolversi il trattamento di fine rapporto. I versamenti che affluiscono alla quota previdenziale, una volta investiti, formeranno un montante che verrà erogato al lavoratore termine dell'attività lavorativa sotto forma di rendita (da intendersi come pensione integrativa) o in un'unica soluzione, come liquidazione di un capitale mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, ovvero, a richiesta dell'interessato, convertito in altra forma di contribuzione integrativa. Il capitale maturato verrà erogato dall'istituto finanziario aggiudicatario ai singoli interessati al momento della conclusione a qualunque titolo del periodo d'impiego presso la polizia locale, salva la facoltà per il dipendente di continuare il versamento. www.poliziamunicipale.it

I contratti sottoscritti dal Presidente del Fondo a seguito dell'espletamento della procedura di aggiudicazione, dovranno successivamente essere adeguati se non rispondenti alle disposizioni dei futuri contratti collettivi e, risolti, nell'ipotesi in cui vengano espressamente escluse tali forme di previdenza aggiuntiva.

b) Per la parte destinata all'assistenza (artt. 2, 3, comma 4, 13) i finanziamenti ad essa destinati, fino ad un massimo dell'otto per cento del totale dei proventi destinati dall'Ente all'intero Fondo, sono accantonati sul conto corrente e sono destinati ai dipendenti che, a causa di gravi malattie o infortuni, perderanno o saranno soggetti a riduzione dello stipendio nell'anno solare di riferimento. Le risorse non utilizzate nell'anno solare saranno destinate l'anno successivo ad incrementare la quota di

previdenza.

Per quanto concerne la disciplina fiscale da applicare alle somme erogate dal Fondo, si rileva che detto Fondo non presenta le caratteristiche proprie delle forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo n. 252 del 2005, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, che dal 1 gennaio 2007 ha sostituito il decreto legislativo n. 124 del 1993.

In particolare, secondo quanto specificato dall'ente istante in riscontro ai chiarimenti richiesti dalla scrivente, l'attività del Fondo non è stata autorizzata dalla COVIP (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione), ente preposto alla verifica dei requisiti formali e sostanziali per l'esercizio dell'attività di previdenza integrativa e alla tenuta dell'apposito registro nel quale devono essere iscritti i soggetti che svolgono detta attività.

Tuttavia, poiché, come sopra specificato, le somme finalizzate a finanziare la previdenza integrativa dei dipendenti, per previsione regolamentare, devono essere impiegate nella creazione, per ogni lavoratore, di un contratto individuale con fondi pensione aventi la forma di *fondi pensione chiusi o negoziali, fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali*, la scrivente è del parere che gli accantonamenti presso il Fondo tenuto alla stipula di detti contratti individuali rappresentino uno strumento organizzativo attraverso il quale viene assicurata ai dipendenti la prestazione previdenziale integrativa.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la forma pensionistica aggiudicataria del contratto rispetti i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, si deve ritenere che i versamenti che affluiscono alla suddetta forma pensionistica siano considerati oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10, lett. *e-bis*, del TUIR, nel limite previsto dalla norma. In particolare, poiché il Fondo si pone alla stregua di un soggetto intermediario per la stipula dei contratti individuali di previdenza complementare, si ritiene, coerentemente con quanto affermato dalla scrivente nella Risoluzione n. 391

del 21/12/2007 in relazione ad una fattispecie analoga, che il versamento alla forma previdenziale sia effettuato direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, detto versamento non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, lett. h), del TUIR, nei limiti indicati dal richiamato articolo 10, lett. e-bis). L'art. 51, comma 2, lett. h), dispone, infatti, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste."

Le prestazioni erogate a titolo di previdenza integrativa agli iscritti che abbiano raggiunto l'età pensionabile o per cessazione del rapporto di lavoro devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri illustrati dalla circolare n. 70 del 2007 esplicativa del decreto legislativo n. 252 del 2005. Le relative ritenute saranno operate dalla forma pensionistica che eroga la prestazione.

www.poliziamunicipale.it

Per quanto riguarda la quota del Fondo destinata ai fini assistenziali, corrisposta ai dipendenti a fronte della perdita o riduzione dello stipendio in conseguenza di gravi malattie o infortuni, le relative somme non costituiscono reddito per i dipendenti nel momento in cui affluiscono al fondo. Le stesse assumeranno, invece, rilevanza reddituale per i dipendenti che le percepiscono ai sensi dell'articolo 6 del TUIR in quanto saranno conseguite in sostituzione di redditi e, pertanto, avranno la stessa natura della categoria di reddito sostituita o perduta. In sostanza, tali somme costituiscono, per il lavoratore aderente, redditi di lavoro dipendente e, conseguentemente, scontano l'aliquota IRPEF ordinaria.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Veneto, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

www.poliziamunicipale.it

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Bettino